

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Licata Carmelo

IL SEGRETARIO

Giuseppe Lapunzina

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Profita Calogera

Profita Calogera



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°: 11

15/04/2016

il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, attesta:

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa a questo albo pretorio il giorno _____ e per 15 gg consecutivi

attesta altresì che contro di essa: _____ sono state prodotte opposizioni o reclami;

__ E' stata trasmessa con lettera n° _____ in data _____ al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

-- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.4 della L.R.n.23/97

__ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91)

__ decorsi 20 gg dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento(art. 18 L.R. 44/91)

__ avendo il Co.Re. Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

===== Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvazione Regolamento Comunale per l'uso e la distribuzione di acqua potabile nel centro abitato ed aree adiacenti e nelle zone rurali servite

L'anno: 2016 il giorno: 15 del mese di: _____ aprile alle ore: 18.45

nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal

Presidente in data: 11/04/2016 n : 4013 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione: ordinaria ed in seduta: pubblica di: prima convocazione

dietro determinazione: Presidente del Consiglio

Presiede la seduta il sig.: Licata Carmelo

Dei consiglieri comunali sono presenti n: 9 e assenti sebbene invitati n: 6

come segue:

n° Cognome e Nome N° Cognome e Nome

1: Licata Carmelo	9:
2: Profita Calogera	
3: Bencivinni Luca	10: Venuta Luisa
4: Sorrentino Antonio	11:
5: Valenza Rocco Alessandro	12:
6: Lodico Sabrina	13:
7: Librizzi Marcello	14:
8: Mascellino Giuseppe	15:

Sono assenti : Polizzi Salvatore :: Occorso Antonio :: Profita Christian

Cilibrasi Alessandro Passarello Piero Galletto Debora

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: Dr. Giuseppe Lapunzina Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

n. _____ del _____

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE NEL CENTRO ABITATO ED AREE ADIACENTI E NELLE ZONE RURALI SERVITE

Il Consigliere Lo Dico Sabrina e l'Assessore Casserà Mario


PREMESSO:

- **CHE** il Comune di Petralia Sottana gestisce direttamente con personale proprio il servizio idrico integrato, sia per quanto attiene le fonti di approvvigionamento che per quanto riguarda la rete di adduzione esterna e di distribuzione all'utenza;
- **CHE** con la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/06/1969, integrata con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/1969, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'uso e distribuzione dell'acqua potabile;
- **CHE** con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 01/07/1986, approvata dalla C.P.C. con decisione n. 18005/15253 del 10/03/1987, integrata con Delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/1987, con Delibera n. 83 del 06/05/1991 ed in ultimo con Delibera del C.C. n. 28 del 20/07/2009, è stato approvato il Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua nelle zone rurali;
- **Premesso quanto sopra e:**
- **VISTO** il decreto legislativo n. 31 del 2 Febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", recante disposizioni sul controllo da effettuare sulle acque primarie destinate al consumo umano, dagli enti gestori del servizio idrico;
- **RAPPRESENTATA** la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua per il consumo umano sia nell'ambito del centro abitato e zone adiacenti, che nelle zone rurali, che risponda alle esigenze dettate dalla nuova normativa vigente in materia;
- **VISTO** il Regolamento all'uopo predisposto dall'Assessore Casserà Mario e dal Consigliere Lo Dico Sabrina;


Sottopongono all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

- APPROVAZIONE schema regolamento comunale per l'uso e la distribuzione di acqua potabile nel centro abitato e nelle zone adiacenti e nelle zone rurali servite

L'Assessore Casserà Mario



Il Consigliere Lo Dico Sabrina



PARERI

UFFICIO TECNICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere **favorevole**
Petralia Sottana, li _____


IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Ing. Alessandro Sammataro)




UFFICIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità finanziaria si esprime parere LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA
DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.
(Rag. Rosanna Russo)





COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

**SCHEMA REGOLAMENTO COMU-
NALE PER L'USO E LA DISTRIBU-
ZIONE DI ACQUA POTABILE NEL
CENTRO ABITATO ED AREE ADIA-
CENTI E NELLE ZONE RURALI
SERVITE.**

Approvato con delibera C.C. n. ____ del _____

CAPO I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Titolarità, finalità e principi generali

1. Il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile sul proprio territorio catastale, centro abitato e zone rurali, è assunto e gestito in economia dall'Amministrazione Comunale di Petralia Sottana, di seguito denominata "Amministrazione", che si avvale del personale della propria dotazione organica e dell'organizzazione interna degli Uffici e dei Servizi, in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.
2. In particolare, l'Amministrazione provvede alla adduzione, attraverso l'approvvigionamento idrico dalla sorgente, accumulo e distribuzione ad usi civili dell'acqua potabile nel territorio di competenza, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero rilevata da misuratore.
3. Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di incaricare per funzioni determinate e specialistiche, idonee imprese o società al fine di migliorare il servizio e rendere lo stesso produttivo ed economico, nel rispetto della qualità resa all'utenza.

Art. 2 Regolarità delle forniture

1. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore, a particolari condizioni meteorologiche o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.
2. In quest'ultimo caso l'Amministrazione, qualora possibile, provvede a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, impegnandosi a provvedere con la maggiore possibile sollecitudine a ripristinare la regolarità del flusso.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea, erogabile attraverso il misuratore.
4. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura possono pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, purchè vengano rispettate le norme edilizie di tutela del paesaggio.
5. L'Amministrazione può in qualunque momento sospendere la fornitura dell'acqua nelle zone rurali, se per evenienze particolari la stessa dovesse servire al fabbisogno del centro urbano.

6. Nessun indennizzo o diminuzione di canone spetta agli utenti per interruzioni nel servizio dell'acqua determinata da eccezionali siccità, da lavori di manutenzioni alle opere dell'acquedotto, da lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Art. 3

Diritto di rifiuto e interruzione della fornitura

1. Nel caso di usi diversi da quelli previsti nel presente regolamento è facoltà del Comune rifiutare o interrompere, motivatamente, in qualsiasi tempo la fornitura di acqua ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Amministrazione valutare.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) Acqua potabile: acqua destinata al consumo umano, sia essa trattata o non trattata, destinata ad uso potabile, per bisogni fisiologici o per altri usi, a prescindere dalla sua origine;

b) Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari;

c) Autolettura: l'autolettura è la procedura attraverso cui gli Utenti possono rilevare in modo autonomo i propri consumi a una certa data, comunicandoli al gestore secondo le modalità previste (qualora il Gestore abbia messo a disposizione tale servizio).

d) Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe o procedimento contabile attraverso il quale viene incamerato il deposito cauzionale per soddisfare le eventuali somme dovute dall'utente in caso di risoluzione del contratto;

e) Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico (rappresentato dal Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo – Ufficio Tributi - o dal Responsabile del Servizio diversamente incaricato) che dà inizio alla somministrazione della fornitura e che impegna entrambi al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;

f) Deposito cauzionale: importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso;

g) Diritti di allaccio: importo versato dall'utente per le operazioni di installazione del misuratore e del sigillo di garanzia;

h) Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica presso l'Ufficio Tecnico Comunale per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico nelle zone non servite dall'acquedotto e per la successiva stipula del contratto di fornitura;

i) Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;

j) Misuratore: apparecchio di misurazione del consumo idrico;

k) Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore e dei rubinetti unidirezionali di arresto;

l) Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;

- m) Recesso:** richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;
- n) Rete di distribuzione** che comprende:
- **rete principale:** condotta primaria costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza;
 - **derivazione di utenza - allacciamento:** complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi). La **derivazione di utenza** si suddivide in:
 - **impianto esterno:** tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il misuratore (questo escluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto o nicchia entro la proprietà privata e comunque al confine della stessa con il suolo pubblico o in locale idoneo all'interno della proprietà privata, (Qualora il misuratore fosse collocato all'interno della proprietà privata in locale non idoneo, la parte di impianto tra la rete principale (questa esclusa) e il misuratore (questo incluso) è da considerarsi "impianto interno");
 - **impianto interno:** tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche poste tra il misuratore (questo incluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi);
- o) Riattivazione:** ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- p) Riduzione del flusso idrico:** limitazione nell'erogazione della risorsa idrica tramite l'installazione di strumenti di riduzione della portata e della pressione di fornitura;
- q) Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire eventuali manomissioni o al fine di evidenziare eventuali violazioni;
- r) Sospensione della somministrazione:** temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- s) Spese di verifica:** spese da addebitare all'utente in caso di accertato funzionamento regolare del misuratore, a seguito di richiesta di verifica effettuata dall'utente medesimo;
- t) Tipologia d'uso:** categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- u) Utente:** utilizzatore reale e finale del servizio (proprietario residente, affittuario, conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).

Art. 5 **Uso dell'acqua**

1. L'Amministrazione fornisce acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
2. L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi diversi da quelli per i quali è concessa, nonché per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nei contratti di fornitura.
3. Sono previsti due tipi di fornitura:
 - Forniture per uso privato
 - Forniture per uso pubblico

Art. 6
Forniture per uso privato

1. La fornitura dell'acqua può essere concessa, in via ordinaria o speciale, per le seguenti tipologie d'uso, alle quali corrispondono eventuali profili tariffari differenziati:

Prima categoria: concessioni ordinarie

A. Uso potabile ed igienico-sanitario:

- a) *domestico*: riguarda l'erogazione di acqua ad immobili destinati alla residenza e ad attività ad essa accessorie e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
- b) *commerciale*: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi;
- c) *artigianale, agricolo/zootecnico ed industriale*: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- d) *pubblico*: riguarda l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha disposto la somministrazione;

B. Uso non potabile:

- a) *artigianale, agricolo, commerciale ed industriale*: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A. lettere b) e c) del presente articolo;
- b) *antincendio*: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per i quali è obbligatoria la predisposizione di appositi impianti previsti dalla normativa di sicurezza antincendio.

Seconda categoria: concessioni speciali

La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde eventuale apposito profilo tariffario:

- a) *cantiere*: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili, nell'ambito del territorio Comunale, per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dall'Amministrazione Comunale regolare Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia o Denuncia di Attività Edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche, per uso igienico delle maestranze addette;
- b) *svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative*: per uso potabile ed igienico-sanitario;
- c) *fiere, mercati temporanei, circhi e manifestazioni in genere*: per uso potabile ed igienico-sanitario.

2. Limitatamente alle zone rurali, possono accedere alla fornitura ordinaria dell'acqua quei soli proprietari di fondi sui quali sorgono delle infrastrutture murarie adibite a case di abitazione, anche stagionali, a ricovero di attrezzi o del colono, a insediamenti commerciali/produttivi e/o a stalloni per allevamento. Inoltre, possono accedere alla fornitura dell'acqua i proprietari di fondi dove non sorgono delle infrastrutture murarie, sui

quali gli stessi mantengono la presenza di animali domestici, a condizione che la presenza della rete idrica lo consenta e per una quantità massima annua pari a 30mc. ed in tal caso per la stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione sanitaria degli animali domestici. L'acqua può essere concessa altresì per allevamenti sperimentali e dietro specifica concessione da parte della giunta municipale. Accertato un uso diverso, si procederà alla revoca del contratto con conseguente distacco della rete. Eventuali oneri aggiuntivi relativi all'allacciamento sono a carico del richiedente.

3. Le eventuali somministrazioni ad uso non potabile, alle quali corrisponde eventuale apposito profilo tariffario, potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche di acque somministrate a tale scopo dal fornitore ovvero dove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.

4. L'Amministrazione potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto eventuale apposito profilo tariffario.

5. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa, pena la risoluzione in tronco del contratto, previa diffida, con diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

6. L'Amministrazione è responsabile della potabilità dell'acqua fino all'apparecchio misuratore.

Art. 7

Forniture per uso pubblico

1. La distribuzione dell'acqua potabile ad uso pubblico alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontanelle e/o abbeveratoi appositamente installati dal Comune, nei punti opportuni, prescelti in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare. Gli impianti saranno ad erogazione a getto continuo o a flusso comandato da apposito pulsante posto sul rubinetto erogatore. L'erogazione è a deflusso libero, senza misuratore. Essi saranno regolati in relazione alla quantità di acqua disponibile ed ai bisogni dell'utenza pubblica.

2. Sono altresì da considerarsi impianti o attrezzature per uso pubblico, oltre alle fontanelle e agli abbeveratoi, anche le bocche antincendio disposte sul suolo pubblico e gli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici.

3. È fatto assoluto divieto di:

- attingere o derivare acqua dalle fontanelle/abbeveratoi pubblici mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, serbatoi e simili, oppure riempire botti, cisterne od altri grossi recipienti;
- attingere, deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini, lavare automobili, autocarri, natanti e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc...;
- attingere acqua ed usare direttamente le fontane/abbeveratoi od altre attrezzature pubbliche, non predisposte allo scopo, per lavare e sciacquare panni.

CAPO II RETE E ALLACCIAMENTI

Art. 8 Gestione della rete principale

1. Le tubazioni della rete principale e le relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese dell'Amministrazione, che può attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.
2. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previo rilascio agli utenti interessati di autorizzazione dell'Amministrazione stessa a condizione che il richiedente realizzi a proprie spese il nuovo tronco di distribuzione oltre alla derivazione, secondo le caratteristiche riportate in un progetto esecutivo redatto a spese del richiedente da tecnico abilitato, preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione. Se per servizio gli utenti dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto. Le nuove opere, una volta collaudate e riconsegnate, diventano "de iure" di proprietà dell'Amministrazione che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
3. L'utente può richiedere la verifica di presunte perdite o infiltrazioni d'acqua, derivanti dalla rete di distribuzione principale, ricadenti sugli immobili di proprietà. Tale verifica avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione. Nel caso in cui tali anomalie non risultino derivare dalla rete di distribuzione principale potranno essere addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dall'Amministrazione.

Art. 9 Gestione e spese per la derivazione di utenza - allacciamento

1. Quando per la somministrazione all'utente finale è necessaria la costruzione di opere di derivazione ed allacciamento, anche della rete principale, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese, ivi comprese quelle di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione stradale e altre opere d'arti (marciapiede, cunette, ecc.), provvedendo alla realizzazione a proprio carico con impresa abilitata sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero sostenendo le spese di realizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo le tariffe in vigore. Il richiedente, all'atto di presentazione della richiesta di allacciamento, da presentare all'Ufficio Tributi, è tenuto a dichiarare se intende realizzare autonomamente le opere di derivazione attraverso idonea ditta debitamente autorizzata ai sensi del D.M. n. 37/08 e, nel qual caso, dovrà comunicarne le complete generalità prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui il richiedente volesse far realizzare le opere di derivazione all'Amministrazione, dovrà dichiarare espressamente, di rendersi disponibile a versarne anticipatamente l'importo relativo al costo preventivato dall'Ufficio Tecnico comunale.
2. Nel caso di immobili situati in zone la cui quota di posizionamento non consente la regolare fornitura dell'acqua, a causa della pressione della rete idrica, la somministrazione

è concessa a condizione che l'utente finale provveda, a proprio carico, alla realizzazione di idoneo impianto di sollevamento, collocando il misuratore a valle di esso. Fermo restando quanto previsto nel comma 1) del presente articolo.

3. La realizzazione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione dei proprietari delle aree interessate (o dei suoi legali rappresentanti), da procurarsi da parte del richiedente, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

4. L'allacciamento di edifici è subordinato alla loro regolarità urbanistica ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni (ex art. 45 L. n. 47/1985).

5. Spetta all'Amministrazione determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.

6. Le opere di derivazione, escluso il misuratore, una volta collaudate e riconsegnate, diventano "de iure" di proprietà dell'Amministrazione, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.

7. Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri, come determinati dalla Amministrazione.

8. Nel caso in cui l'Amministrazione si rendesse disponibile ad eseguire le opere di allacciamento o derivazione e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, essa provvede ad eseguire i lavori di allacciamento o con operai e mezzi propri o a mezzo di impresa esterna.

9. Qualora l'esecuzione dei lavori venga rinviata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento eventuale degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.

10. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, si procederà alla riscossione coattiva delle somme eventualmente anticipate a tale titolo dall'Amministrazione.

Art. 10

Spostamento contatori e allacciamenti – riallacci a nuove condotte

1. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei misuratori e delle opere di derivazione, richiesti dall'utente, sarà a totale carico del medesimo che vi provvederà con impresa abilitata ovvero sostenendo i relativi oneri secondo le tariffe in vigore presso l'Amministrazione.

2. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei misuratori e delle relative opere di derivazione stabilita dall'Amministrazione, per motivi igienico-sanitari e/o di sicurezza, nonché delle opere di riallacciamento e soppressione delle vecchie derivazioni conseguenti alla entrata in funzione di nuove condotte, sono a totale carico dell'Amministrazione.

3. Si applicano ai fini dei suddetti commi del presente articolo le disposizioni di cui agli art. 8 e 9.

Art. 11 Prescrizioni tecniche

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalla condotta primaria e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi. Tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, l'Amministrazione ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l'osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti.
2. L'utente provvede, uniformemente alle prescrizioni tecniche impartite, alla costruzione delle opere di derivazione dalla condotta primaria fino al misuratore.
3. Le opere di allacciamento idrico, dalla rete idrica principale fino al misuratore questo escluso, una volta realizzate dall'utente, restano di proprietà dell'Amministrazione che provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso proprio personale o imprese abilitate ai sensi di legge e regolarmente autorizzate.

Art. 12 Responsabilità della derivazione

1. L'Amministrazione, una volta realizzata la derivazione da parte dell'utente, diventa proprietaria della stessa con ampia possibilità di disporre liberamente, anche per l'allaccio di altre derivazioni.
2. Tuttavia, qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Art. 13 Suolo pubblico e privato

1. È comunque esclusa la possibilità per l'Amministrazione di eseguire lavori su suolo privato senza previa autorizzazione dei proprietari. In caso di rotture per usura delle condutture preesistenti su suolo privato l'Amministrazione potrà procedere unicamente al ripristino della condotta sulla parte di suolo pubblico, in attesa del rilascio delle autorizzazioni di cui sopra.

CAPO III IMPIANTI INTERNI

Art. 14
Impianti interni di acquedotto

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, realizzato a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (D.M. n. 37/08) e secondo le seguenti prescrizioni.
2. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dall'Amministrazione e quella di diversa provenienza.
5. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dall'Amministrazione e dalle norme vigenti.
7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
8. L'Amministrazione, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell'utente e qualora si riscontrassero caratteristiche tali da far ritenere non idoneo tale impianto e non conforme alle vigenti disposizioni legislative, nonché alle buone regole tecniche dell'arte e/o prescrizioni igienico-sanitarie, potrà disporre la sospensione del servizio di fornitura idrica.

CAPO IV
CONTRATTI

Art. 15
Richiesta di somministrazione

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica l'interessato deve presentare all'Amministrazione l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.

2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia:

- a) complete generalità del richiedente della somministrazione, compreso il codice fiscale, ed il titolo che abilita la richiesta, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica;
- b) l'uso al quale la somministrazione è destinata;
- c) se l'utenza è destinata ad uso di residenza o di non residenza anagrafica dell'utente;
- d) l'ubicazione toponomastica dell'immobile o del punto di fornitura;
- e) estremi catastali dell'immobile o del punto di fornitura, specificando se trattasi di immobile urbano, come definito dall'art. 3 del D.M. Finanze 02.01.1998, n. 28, e identificato negli atti del catasto edilizio urbano, o di terreno agricolo o fabbricato rurale identificato negli atti del catasto terreni;
- f) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
- g) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento (pozzi, acquedotto irriguo, ecc.);

3. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da:

- I) consenso scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti ed all'utilizzo della somministrazione, oltre all'assunzione di responsabilità in solido con il richiedente su danni e inefficienze dovuti alla cattiva conduzione dell'immobile; in sostituzione del predetto consenso è consentita la presentazione di dichiarazione resa nelle forme previste dall'art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- II) dichiarazione resa nelle forme previste dall'art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) indicante, in materia di permesso di costruire per l'immobile oggetto della fornitura, quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380; per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera usufruisce di un pubblico servizio;
- III) ricevuta del versamento dei diritti di allaccio se ed in quanto dovuti;
- IV) ricevuta del versamento dell'eventuale deposito cauzionale nella misura stabilita dall'Amministrazione.

4. L'Amministrazione potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3;

5. Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione con il proprietario dei terreni soccombenti per la costituzione della servitù di acquedotto.

Art. 16

Destinatario della somministrazione

1. Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).

2. La somministrazione avverrà per singolo utente e per ogni singolo uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di far allacciare a derivazioni esistenti più utenti, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Art. 17 **Perfezionamento del contratto**

1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente oltre al versamento dell'importo dei diritti di allaccio, dovrà provvedere alla firma del contratto, da registrarsi in caso d'uso a carico dell'utente, unico documento che impegna l'Amministrazione alla fornitura.
2. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso l'Amministrazione, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
3. La somministrazione è altresì subordinata al rilascio, anche attraverso procedimenti interni dell'Amministrazione, di un nulla osta preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante la rispondenza dei requisiti tecnici dell'eventuale nuovo tronco di derivazione ai requisiti previsti dal presente regolamento. L'Ufficio Tecnico, per la rilevazione della rispondenza dei predetti requisiti, potrà avvalersi anche dell'idraulico-fontaniere o di altro personale comunale incaricato.
4. L'Amministrazione darà avvio alla fornitura idrica, dalla data dell'installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.
5. Restano a carico dell'utente le eventuali spese di registrazione del contratto, nonché l'imposta di bollo.
6. L'Amministrazione provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con lettera inviata a mezzo posta, ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione che ne attesterà il ricevimento.

Art. 18 **Durata dei contratti**

1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato e comunque fino alla operatività della condotta sulla quale è stata concessa la derivazione.
2. I contratti di somministrazione speciale hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 19

Recesso dal contratto

1. Gli utenti che intendono recedere anticipatamente dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione speciale, devono darne comunicazione scritta alla Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento.
2. L'Amministrazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore.
3. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per la chiusura della presa stradale.

Art. 20

Subentro di utenza

1. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione del subentro di altro soggetto nel rapporto contrattuale con la stessa entro giorni 90 (novanta) dal verificarsi del subentro, indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente art. 19; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi rimane il titolare del contratto.
2. Allorché l'Amministrazione venga, invece, a conoscenza del mutamento nella titolarità dell'utenza, l'effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di trenta giorni, la posizione dell'utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura. In caso contrario si procederà all'annullamento del contratto preesistente.
3. In caso di subentro, al titolare del contratto non saranno addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto l'Amministrazione provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione temporanea del servizio.
4. L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere, previa presentazione della richiesta di somministrazione nelle forme previste dal precedente art. 15, alla firma del nuovo contratto a lui intestato e al versamento delle eventuali spese per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte dell'Amministrazione del servizio.
5. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo utente che dimostri, o attesti anche mediante autocertificazione, la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Amministrazione provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. L'Amministrazione inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo e delle relative spese.

Art. 21

Trasformazione d'uso

1. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

2. L'Amministrazione, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.

Art. 22

Sospensione della somministrazione

1. L'Amministrazione procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:

a) manomissione dolosa dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 23;

b) qualora l'Amministrazione non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento;

c) qualora non risulti pagata la fattura dei consumi relativa all'anno precedente, ed eventualmente anche ad altri anni precedenti, fermo restando l'immediato recupero dei crediti maturati, una volta decorso il tempo stabilito dall'avviso-sollecito per il pagamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 23;

d) decesso del titolare del contratto di somministrazione;

e) fallimento dell'utente nel caso di utenze non domestiche;

f) qualora l'utente non consenta l'accesso all'abitazione o ad altri locali per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale dell'Amministrazione, del Servizio Sanitario e a quello delle strutture tecniche appositamente incaricate, o per l'effettuazione della lettura dei consumi;

g) a richiesta dell'utente ovvero degli aventi titolo.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 30 giorni.

3. L'Amministrazione addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti al successivo art. 34, comma 4.

Art. 23

Clausola risolutiva espressa

1. L'Amministrazione dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità dell'utente, per decesso, per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per gli altri motivi previsti, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.

2. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:

a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;

b) distruzione dell'immobile;

c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;

d) sub-fornitura del servizio;

- e) revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui all'art. 27.

3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del misuratore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

4. Per il pagamento delle somme dovute, l'Amministrazione potrà utilizzare, a titolo di conguaglio, l'eventuale deposito cauzionale versato dall'utente.

5. L'utente moroso non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla risoluzione del contratto, sarà altresì tenuto a pagare, oltre alle somme dovute, l'indennità di mora prevista della norme vigenti.

Art. 24 Decesso dell'utente

1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro un anno dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare l'Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto o alla voltura di quello esistente. L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà a diffidare alla regolarizzazione contrattuale gli eredi o aventi causa. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, provvederà alla sospensione e alla successiva risoluzione del contratto di somministrazione del *de cuius* secondo le modalità di cui ai precedenti art. 22 e 23.

Art. 25 Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Amministrazione ne venga comunque a conoscenza.

2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di risolvere il medesimo. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti della legge fallimentare.

CAPO V APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 26

Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono acquistati dall'utente e installati con spesa a proprio carico.
2. L'utente, all'atto di presentazione della richiesta di allacciamento, da presentare all'Ufficio Tributi, e/o nel caso di sostituzione, spostamento o rimozione del misuratore è tenuto a dichiarare se intende realizzare autonomamente le opere suddette, attraverso idonea ditta debitamente autorizzata ai sensi del D.M. n. 37/08, o vuole farle realizzare all'Amministrazione, attraverso proprio personale o impresa abilitata, rendendosi disponibile a sostenere le relative spese e versando anticipatamente l'importo relativo al costo preventivato dall'Ufficio Tecnico comunale.
3. Gli apparecchi restano di proprietà dell'utente; il loro tipo e calibro è in ogni caso indicato dall'Amministrazione, in relazione all'uso e al fabbisogno necessario. Immediatamente prima del misuratore dovrà essere installato, a carico dell'utente, un rubinetto unidirezionale di arresto.
4. Sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione le operazioni di apposizione dei sigilli di garanzia di cui tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti e alla presenza dei quali è subordinato l'inizio e/o la prosecuzione della somministrazione. Nel caso di sostituzione del misuratore sono a carico dell'utente le spese di apposizione del sigillo, secondo le tariffe in vigore. Per i nuovi allacci rientrano nel versamento dei diritti di allaccio le spese di apposizione del sigillo, sostenute senza ulteriori oneri a carico dell'utente.
5. L'Amministrazione ha la facoltà di far sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente. In caso di rimozione o sostituzione del misuratore, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e il numero del misuratore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo misuratore, quando trattasi di sostituzione. Il contenuto del verbale verrà comunicato all'utente con lettera raccomandata.

Art. 27

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dall'Amministrazione in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito al personale dell'Amministrazione stessa in qualunque momento.
2. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata con la proprietà comunale in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale dell'Amministrazione.
3. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi portelli forniti e posti in opera a cura dell'utente, muniti di serratura la cui chiave è conservata dall'utente. La manutenzione ordinaria e straordinaria del posto misuratore e delle opere murarie ed accessorie, è a carico dell'utente.

4. L'Amministrazione si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
5. L'Amministrazione si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento del misuratore, a spese dell'utente stesso, ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. L'utente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno e dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), pena la sospensione della fornitura.
6. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Amministrazione.
7. L'utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione, ed è tenuto, altresì, a preservare da manomissioni il misuratore e gli accessori.

Art. 28

Guasti e lettura degli apparecchi

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno. La lettura stessa potrà essere effettuata in assenza o presenza dell'utente o suo delegato ma questi, non potrà riferire al rilevatore alcuna obiezione.
2. D'altra parte l'Amministrazione, compatibilmente con le proprie necessità organizzative connesse al servizio di lettura dei contatori, si riserva la facoltà di lasciare all'utente, per il tramite dei propri incaricati, apposita nota attestante la lettura riscontrata al momento stesso.
3. L'utente è tenuto al controllo continuo e periodicamente costante del funzionamento e dei consumi rilevati dal misuratore ed è altresì tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni anomalia riscontrata.
4. La manomissione dolosa dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione e fatta salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 23. In tal caso l'Amministrazione provvederà alla determinazione dei consumi in base alla media di quelli rilevati negli ultimi 2 (due) anni precedenti e ove non sussistano dati storici su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza, della potenzialità del misuratore e della continuità dell'uso. L'importo da addebitare all'utente sulla base dei suddetti volumi sarà incrementato del doppio a titolo di penale.
5. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico dell'utente ed effettuate secondo le modalità di cui all'art. 26.

6. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell'Amministrazione e secondo le modalità di cui all'art. 26.

7. Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o a manomissione dell'utente sono a carico dello stesso ed effettuate secondo le modalità di cui all'art. 26.

8. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici dell'Amministrazione; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dall'Amministrazione.

9. Nel caso in cui l'Amministrazione, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà a far sostituire l'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati in base alla media di quelli rilevati negli ultimi 2 (due) anni precedenti e ove non sussistano dati storici su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza, della potenzialità del misuratore e della continuità dell'uso.

CAPO VI TARIFFE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 29 Politica tariffaria

1. La politica tariffaria dell'Amministrazione si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

2. Le tariffe fissate dall'organo comunale competente in base alla normativa vigente, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione (somministrazione) dell'acqua potabile.

3. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Art. 30 Determinazione delle tariffe

1. L'Amministrazione determina, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, la tariffa dei servizi somministrati in conformità alla normativa vigente.

2. La tariffa, che è unica per tutti gli utenti serviti dall'Amministrazione in riferimento al servizio somministrato, potrà avere articolazione differenziata per ciascun uso o zona servita definiti ai sensi del presente regolamento.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono Amministrazioni riconosciute dallo Stato o altri Enti pubblici.
4. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dall'Amministrazione.

Art. 31 **Rilevazione dei consumi**

1. La rilevazione dei consumi dell'utenza viene effettuata una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 20 e il 31 di DICEMBRE. L'unità di misura dei consumi è il metro cubo.
2. La lettura dei misuratori viene effettuata, di norma, con sistema di autolettura, da riportarsi su apposito modulo lasciato o inviato al domicilio dell'utente. L'autolettura deve considerarsi obbligatoria.
3. Il suddetto modulo, riportante il consumo rilevato, dovrà essere consegnato al Comune di Petralia Sottana – Ufficio Tributi, brevi manu o per tramite di posta, entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno.
4. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi, dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportandovi specificatamente le motivazioni dell'impossibilità della rilevazione stessa, (ad esempio: contatore sporco, vetro rotto e/o fermo, installato in un'altra proprietà, ecc). In caso di accertata impossibilità di rilevazione dei consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente la fatturazione verrà effettuata in base alla media dei consumi rilevati negli ultimi 2 (due) anni precedenti e ove non sussistano dati storici su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza, della potenzialità del misuratore e della continuità dell'uso.
5. Nel caso in cui l'utente non provveda ad effettuare e dichiarare l'autolettura nel periodo stabilito, l'Amministrazione procederà alla compilazione dei ruoli sulla base:
 - a. della media dei consumi rilevati negli ultimi 2 (due) anni precedenti e ove non sussistano dati storici su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza, della potenzialità del misuratore e della continuità dell'uso;
 - b. di quanto previsto al successivo art. 32 nei casi di consumi eccessivi per perdite;
6. Eventuali conguagli e/o riliquidazioni dei consumi pregressi, dovuti all'utente qualora dall'applicazione della media di cui al precedente comma 5) risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal misuratore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti, sono determinati, sia nell'entità che nelle relative modalità di liquidazione, dall'Ufficio Amministrativo del Servizio Idrico.
7. In caso di contestazione della fattura emessa, in relazione ad errori di rilevazione della lettura o di calcolo degli importi dovuti, l'utente richiede con apposita istanza di effettuare le verifiche necessarie e, in caso si riscontri un errore di lettura del misuratore o contabile

nella emissione della fattura, da non imputarsi all'utente stesso, l'Amministrazione procede alla conseguente rettifica degli importi.

8. E'prevista altresì la possibilità che la rilevazione dei consumi avvenga direttamente da parte dell'Amministrazione con l'utilizzo di personale dipendente o mediante affidamento all'esterno del servizio.

9. L'Amministrazione si riserva il diritto di variare la frequenza della lettura e quindi del pagamento. L'Amministrazione o chi per essa ha la facoltà di fare eseguire le letture quando lo ritiene opportuno e di procedere ad accertamenti straordinari.

Art. 32

Verifica dei consumi e dei contatori

1. L'Amministrazione a mezzo di incaricati avrà libero accesso ai propri impianti ed ai misuratori installati entro la proprietà privata per le verifiche di installazione e manutenzione dei misuratori e per l'eventuale controllo e rilevazione dei consumi idrici.

2. Qualora i rilevatori riscontrino rotture, arresti o guasti al misuratore e alla conduttura idrica o accertino consumi notevolmente eccedenti il minimo garantito o alla media di quelli degli anni precedenti e comunque consumi diversi da quelli dichiarati dall'utente, l'Amministrazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'utente, invitandolo a far eseguire le riparazioni di competenza entro trenta giorni dalla comunicazione, o a contenere i consumi entro i limiti di normale utilizzo o a versare gli importi corrispondenti ai consumi rilevati o a quelli risultanti dalla differenza fra gli importi dichiarati con l'autolettura ed ai consumi accertati dagli incaricati dell'Amministrazione.

3. L'utente, a sua volta, ha la facoltà di segnalare per iscritto all' Amministrazione, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, le cause degli inconvenienti riscontrati o la motivazione delle differenze dei consumi. Trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio Amministrativo del Servizio Idrico senza che l'utente abbia fatto conoscere i motivi che hanno causato le rotture o le perdite, ovvero senza che abbia provveduto ai necessari interventi di competenza, l'Amministrazione procederà alla compilazione del ruolo sulla base dei consumi rilevati e non contestati nei termini previsti, che saranno ritenuti definitivamente accertati ed effettivi.

4. I consumi eccessivi per perdite verranno fatturati a seconda dei casi, come segue:

a. i consumi eccessivi dovuti a **PERDITE RILEVABILI** dall'utente con una normale diligenza nel controllo dell'apparecchio misuratore leggibile, verranno addebitati completamente senza sgravi.

b. i consumi eccessivi dovuti a **PERDITE NON RILEVABILI** dall'utente sul contatore illeggibile o per accertata impossibilità di controllo dell'apparecchio misuratore o che richiedano interventi radicali di sostituzione dell' impiantistica, verranno addebitati con l'applicazione della media di quelli rilevati negli ultimi 2 (due) anni precedenti e ove non sussistano dati storici su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza, della potenzialità del misuratore e della continuità dell'uso;

5. Le valutazioni in merito al presente articolo sono definite dal Dirigente Responsabile del Settore sulla base dell'attività di istruttoria a cura del Responsabile del Procedimento.

Art. 33

Fatturazione

1. Il corrispettivo del servizio verrà fatturato all'utente in base al tipo di fornitura ed al consumo. Il periodo di fatturazione coincide con l'anno solare.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare a propria discrezione il sistema di fatturazione e di affidare all'esterno il servizio di fatturazione e/o riscossione dei consumi.
3. La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni, noli e del consumo dell'acqua secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.
4. Ai fini della determinazione dei consumi, dei canoni e noli dell'acqua potabile l'utenza ha inizio dalla data effettiva dell'installazione del contatore ed i relativi canoni e noli saranno fatturati in dodicesimi, mentre i consumi saranno fatturati in base alle tariffe vigenti e di competenza del relativo anno. Il mese iniziato viene computato per intero.
5. La bollettazione dei noli, canoni e consumi idrici, compresi i canoni di fognatura e depurazione, viene effettuata di norma una volta all'anno, o più volte all'anno sulla base di letture stimate salvo conguaglio.
6. Nel corso del contratto di somministrazione, l'Amministrazione Comunale potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe dei noli, canoni e consumi idrici, nei modi e termini consentiti o disposti dai provvedimenti delle Autorità Competenti.

Art. 34

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà in un' unica soluzione con scadenza mensile secondo le modalità indicate nella fattura, recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal concessionario-utente.
2. Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Amministrazione previa idonea informazione all'utenza, tuttavia sarà garantito un periodo non inferiore a 15 giorni tra il termine di pagamento e la data di emissione della bolletta, salvo i casi di insolvenza o di frode.
3. Solo ed esclusivamente in caso di particolari situazioni di carattere sociale, ovvero di importi a debito liquidati per eccessivi consumi dovuti a perdite, potrà essere concessa una ulteriore rateizzazione di pagamento delle somme dovute, e nell'ipotesi di pagamenti prorogati o ulteriormente rateizzati, sugli stessi saranno dovuti gli interessi legali.
4. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di legge e una penalità di mora pari al 5%, sia per il consumo idrico che per la fognatura e la depurazione.
5. L'Amministrazione, decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.

Art. 35

Rettifica della fatturazione

1. In caso di contestazione della fattura da parte dell'utente, l'Amministrazione effettuerà le opportune verifiche riservandosi la facoltà di sospendere i tempi di pagamento.
2. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata all'Ufficio tributi entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento bolletta. A sua volta l'Ufficio tributi è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e, ove ricorrano valide motivazioni, sospende i termini di decorrenza. In caso contrario l'utente sarà tenuto a versare le somme dovute.
3. Il rimborso delle somme pagate in eccesso avverrà di norma con accredito nella bolletta successiva, salvo i casi in cui avverrà tramite assegno circolare, ad esempio quando l'ultima bolletta di cessazione risulta a credito per l'utente.

Art. 36

Mancato pagamento

1. Qualora l'utente non provveda al pagamento degli importi a ruolo liquidati per noli, canoni e consumi idrici arretrati, entro la scadenza indicata sulla bolletta, l'Amministrazione comunale avvierà il procedimento utile per il recupero dei crediti, attraverso l'emissione di apposito sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicante la somma complessiva liquidata in bolletta e gli ulteriori importi dovuti, secondo il presente regolamento.
2. Decorso l'ulteriore termine previsto per il pagamento sollecitato senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua mediante rimozione del contatore ed il recupero tramite riscossione coattiva in unica rata del credito complessivo, delle indennità di mora e delle spese generali di esazione, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni. Con apposita nota raccomandata A.R. verrà comunicata la data di sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione unilaterale del contratto di concessione idrica, rimanendo comunque il Comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare. Tale stacco non verrà effettuato qualora il contribuente documenti l'avvenuto pagamento almeno 1 giorno prima della prevista disattivazione dell'utenza.
3. Per le sole concessioni ad uso domestico, decorso l'ulteriore termine previsto per il pagamento sollecitato senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, potrà essere disposta la riduzione del flusso idrico e non la sospensione, a garanzia della fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. La riduzione verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Al momento della riduzione il Comune appone sul misuratore un sigillo che segnali l'attività eseguita. Le operazioni di installazione e rimozione degli strumenti sono a totale carico dell'utente.
4. L'utente potrà riottenere la concessione dell'acqua previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli importi pregressi dovuti, e delle spese sostenute per lo stacco effettuato

ed espletando le formalità come per un nuovo allacciamento. Nessun nuovo allacciamento sarà concesso agli utenti morosi, ne' ai terzi ad essi conviventi.

Art. 37

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o mediante Società di recupero credito esterne autorizzate a tale scopo.
2. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
3. Con apposito provvedimento il Responsabile può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
4. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

Art. 38

Utente fuori ruolo

1. Nel caso tutte le utenze dell'acquedotto o del sistema fognario e depurativo che non risultassero a ruolo saranno iscritte d'ufficio nei ruoli e si applicherà quanto previsto nel precedente art. 37.
2. Per il pagamento del pregresso non fatturato l'Ufficio Tributi ed il cliente potranno stipulare un accordo bonario a sanatoria, in mancanza del quale il Responsabile del procedimento, potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o avviare procedura per interrompere la fornitura.

CAPO VII CONTROLLI

Art. 39

Personale addetto al controllo

1. La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'Ufficio Sanitario il quale disporrà periodici controlli sulla potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale.

2. L'Amministrazione provvede, necessariamente in sede di primo impianto e comunque quando lo si ritenesse necessario, direttamente con personale dipendente o a mezzo di strutture tecniche esterne opportunamente individuate ad effettuare i controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. L'utente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo e di lettura al personale dell'Amministrazione, del Servizio Sanitario e a quello delle strutture tecniche appositamente incaricate.

4. In caso di impedimenti o di opposizione a tali verifiche, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non siano state eseguite, e ciò, senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 40 **Esecuzione dei controlli**

1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di programmi predisposti dalla Amministrazione.

2. Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio, si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l'indagine svolta.

3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

4. Restano salvi i controlli effettuabili dal personale della Polizia Municipale e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, nelle forme previste dalla legge.

CAPO VIII **SANZIONI E DIVIETI**

Art. 41 **Divieti speciali**

1. È vietata qualsiasi manomissione degli idranti, delle saracinesche, delle fontanelle, dei misuratori o di qualsiasi altra apparecchiatura idraulica, sia della rete principale che della derivazione d'utenza.

2. È vietato, altresì, l'utilizzo di chiavi di manovra delle prese d'acqua dell'intera rete idrica comunale.

Art. 42
Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni previste nel presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, trovano applicazione le norme contenute nella legge 24/11/1981, n.689 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, senza pregiudizio dell'azione penale in caso di responsabilità civile o per reati.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43
Obbligatorietà del Regolamento

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Art. 44
Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti.

Art. 45
Archivio utenti – Tutela della *privacy*

1. Tutti i dati raccolti in occasione della stipula dei contratti e in occasione dei vari procedimenti necessari per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile saranno trattati unicamente per le finalità di competenza dell'Amministrazione Comunale di Petralia Sottana di cui al presente Regolamento e per gli scopi consentiti dalla legge.

Art. 46
Adeguamento dei contratti esistenti

1. I contratti in essere saranno adeguati alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dalla prossima fatturazione dei consumi idrici.

II PRESIDENTE

Dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Approvazione Regolamento Comunale per l’uso e la distribuzione di acqua potabile nel centro abitato ed aree adiacenti nelle zone rurali servite”**

Indi, aggiunge che la proposta è stata sottoposta alla apposita commissione.

Invita, quindi la **consigliera Lodico Sabrina** a relazionare in merito. La stessa relaziona sul regolamento. Precisa indi, quali sono le novità del regolamento che si compone di 47 articoli che disciplina molte esigenze, che per via delle commissioni che si sono riunite è durata circa un anno l’attività di studio. Dà, quindi alcuni dettagli del nuovo regolamento. Dopo puntigliosa relazione, il Presidente apre il dibattito che non c’è perché ormai tutto il Regolamento è abbastanza conosciuto.

Il Sindaco dice che da tempo si cerca di affrontare la questione del regolamento idrico e ricorda che il regolamento lo fa il Consiglio perché questo comune ha la gestione diretta dell’acqua. Se le cose fossero cambiate il consiglio avrebbe avuto poco da dire. Questo aspetto non bisogna mai tralasciarlo.

A questo punto, **il consigliere Sorrentino** dice che finalmente si è portato in consiglio il Regolamento da quando la consigliera Lodico e l’Assessore Casserà ci lavorano. Questo argomento si sarebbe potuto, eventualmente, rinviare per qualche altro giorno. Il consigliere Sorrentino esprime il voto favorevole al Regolamento.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime, espressa per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo integrale;

A questo punto il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 20.35.

